

**CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO, PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI CONDIZIONATORI PRESSO GLI IMMOBILI IN USO ALL'AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL) - DURATA 36 MESI**

L'anno duemilaventidue, addì 05 del mese di ottobre nella sede della **Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)**, sita a Cagliari, in Via Is Mirrionis, n. 195, sono presenti:

- l'Ing. Valerio Carzedda, nato a Ozieri il 01/08/1968, nella sua qualità di Direttore del Servizio Sicurezza dei Luoghi di lavoro, Forniture e Manutenzione dei Beni Mobili ed Immobili che, domiciliato per la carica presso la sede della stazione appaltante, dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse di Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), sita a Cagliari, in Via Is Mirrionis, n. 195, C.F. 92028890926, (nel seguito per brevità anche "Stazione appaltante");

**E**

- la Sig.ra Elisabetta Tesi nata a Carbonia il 21/10/1970, nella sua qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della ditta Anticorrosione Sulcis srl con sede legale in Portoscuso Prov. SU in Zona Industriale Portovesme, snc, iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari – Oristano al n. REA CA - 274437, P. IVA 03475110924 (nel seguito per brevità anche "ditta aggiudicataria" o "impresa")

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione n. 1560/ASPAL del 21/09/2022 è stato autorizzato l'espletamento di una procedura telematica, ai sensi degli artt. 58 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 76 del 16.07.2020 convertito in legge con modificazioni in data 11.09.2020 n. 120 - nella forma dell'accordo quadro con un solo operatore economico, di cui all'art. 54 comma 3 del d. lgs 50/2016, per il servizio di sostituzione di condizionatori presso gli immobili in uso all'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), per un valore stimato in complessivi € 138.600,00 (IVA esclusa), per la durata di 36 mesi, salvo il raggiungimento dell'importo contrattuale e, contestualmente, sono stati approvati i documenti della relativa procedura;
- tale procedura si è svolta sulla piattaforma SardegnaCAT RdO: rfq\_393547;
- in esito alla suddetta procedura, con Determinazione n. 1829/ASPAL del 20/07/2022 è stato affidato tale servizio alla Ditta Anticorrosione Sulcis srl con sede legale in Portoscuso Prov. SU in Zona Industriale Portovesme s.n.c., P.IVA 03475110924.

Le parti come sopra rappresentate

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art. 2 – Oggetto dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della Stazione appaltante dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione del servizio di sostituzione di condizionatori presso gli immobili in uso all'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL).

Il presente Accordo Quadro è concluso con la ditta affidataria di cui in premessa, la quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a eseguire le prestazioni che saranno richieste alle

condizioni indicate nel presente accordo e relativi allegati e nei singoli ordinativi di fornitura derivanti dal presente accordo.

Le modalità ed i termini sono contenuti nel Capitolato tecnico (allegato A) e nell'offerta economica (allegato B).

### **Art. 3 – Condizioni particolari per l'esecuzione delle prestazioni**

L'Impresa, preso atto della natura del contratto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo nonché alle condizioni indicate nel Capitolato tecnico allegato.

L'Impresa dovrà assicurare, altresì, il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto.

### **Art. 4 – Referente dell'Accordo e Direttore dell'Esecuzione del Contratto.**

L'Impresa comunica al Committente che il Referente per il presente accordo è il Sig. Alessio Tesi, al quale affidare tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il DEC, ai sensi del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 101, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è l'Arch. Eleonora Porcu.

Tale Referente garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Referente rivestirà l'incarico di rappresentante dell'Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione dell'esecuzione della stazione appaltante le azioni tecniche inerenti allo svolgimento dei servizi derivanti del presente contratto di accordo quadro.

### **Art. 5 – Corrispettivo**

Il valore stimato del presente accordo quadro ammonta a complessivi Euro 114.840,00 il tutto al netto dell'IVA. Tale importo rappresenta il tetto di spesa massimo complessivo delle prestazioni da eseguire nel periodo di validità dell'accordo.

Le prestazioni affidate in forza del presente accordo quadro saranno remunerate con applicazione dei prezzi cui si fa riferimento nell'allegato al Capitolato tecnico.

L'accordo si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni complessivamente per l'importo massimo sopra previsto. Alla scadenza l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso. Durante il periodo di validità dell'accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto quale rimborso a qualsiasi titolo.

### **Art. 6 – Modalità di esecuzione**

L'esecuzione delle prestazioni sarà attivata in seguito a specifici ordinativi nelle forme indicate nel capitolato tecnico.

### **Art. 7 - Durata**

Il presente accordo ha la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal primo ordinativo, salvo il raggiungimento dell'importo contrattuale, così come previsto all'art. 2 del Capitolato tecnico.

In ogni caso il corrispettivo per le prestazioni non potrà eccedere l'importo di cui all'art. 5, ferme restando tutte le altre pattuizioni previste dal presente atto e dal capitolato tecnico.

### **Art. 8 - Compensi e modalità di pagamento**

Il compenso delle prestazioni richieste sarà determinato con applicazione dei prezzi cui fa riferimento l'allegato Elenco prezzi del Capitolato tecnico.

Il pagamento delle prestazioni avverrà secondo quanto indicato nella Lettera d'invito.

### **Art. 9 – Oneri a carico dell'Impresa**

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente accordo quadro, ivi comprese quelle di bollo, copia ed eventuale registrazione.

### **Art. 10 - Penalità e grave errore contrattuale**

Per quanto attiene ai casi di applicazione delle penali, il relativo importo nonché il procedimento per l'incameramento delle penali si demanda all'art. 6 del Capitolato tecnico.

### **Art. 11 - Cauzione**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai singoli appalti specifici conseguenti al presente accordo quadro la ditta dimostra di aver costituito la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. così come esplicitamente previsto nella Lettera d'invito, rilasciata dalla Italiana Assicurazioni con polizza n. 2022/13/6633576 in data 27/09/2022.

### **Art. 12 - Assicurazione**

L'Impresa, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato tecnico, dimostra di essere in possesso di polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa o motivo ivi compresa negligenza, imperizia, dolo o malafede del proprio personale, esonerando la stazione appaltante ed i suoi collaboratori ed obbligandosi a sollevarli da qualsiasi azione che eventualmente potesse venire promossa contro di essi.

La polizza assicurativa, con massimali e durata indicati nel Capitolato tecnico, è stata rilasciata dalla Italiana Assicurazioni Agenzia di Cagliari "Pineta" con n. 2019/07/6170022 in data 03/09/2019, con appendice di variazione del 27/09/2022; il pagamento del premio è stato effettuato in data 10/03/2022.

### **Art. 13 - Domicilio Legale**

L'Appaltatore elegge domicilio legale, ai fini del presente accordo, presso Portoscuso sita in Zona Industriale Portovesme, snc

### **Art. 14 – Pagamenti e riferimenti bancari**

L'Appaltatore richiede che i pagamenti relativi agli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro vengano accreditati presso la Banca Intesa San Paolo Filiale di Carbonia, c/c n. 100000004487, codice IBAN IT40D0306943851100000004487 – intestato a Anti Corrosione Sulcis s.r.l.

### **Art. 15 - Controlli e accertamenti**

Fatto salvo quanto indicato nel Capitolato tecnico, la stazione appaltante e il Direttore dell'esecuzione potranno procedere in qualunque momento all'accertamento della qualità delle prestazioni espletate ed alla qualità dei materiali utilizzati.

È facoltà della stazione appaltante e della Direzione dell'esecuzione controllare periodicamente la qualità delle prestazioni espletate, per accertare che l'esecuzione delle stesse siano conformi alle disposizioni del Capitolato tecnico nonché delle norme vigenti in materia.

L'impresa si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli specifici appalti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

### **Art. 16 – Clausola risolutiva espressa**

Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. che la stazione appaltante ha

diritto di risolvere il presente Accordo nei casi previsti dall'art. 6 del Capitolato tecnico.

#### **Art. 17 - Norme di riferimento**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nell'Accordo quadro, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto richiamato ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

#### **Art. 18 – Incedibilità del contratto**

È fatto espresso divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, il presente contratto di accordo quadro o parte di esso ed i conseguenti appalti specifici derivanti dall'accordo quadro.

Il mancato rispetto delle suddette clausole comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l'Impresa sarà obbligata a risarcire alla stazione appaltante tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, delle prestazioni oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento del presente contratto.

#### **Art. 19 - Confidenzialità e pubblicazioni**

La Ditta s'impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardante la stazione appaltante di cui fosse a conoscenza in forza del presente Accordo.

#### **Art. 20 - Privacy**

La stazione appaltante utilizzerà i dati forniti solo ai fini del presente contratto. Comunque il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarle, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti nei limiti ivi consentiti, di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii.; al contraente aggiudicatario vengono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

#### **Art. 21 – Foro competente**

Per le controversie afferenti al presente accordo quadro ed i contratti di appalto specifici da esso derivanti è competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari. È esclusa la clausola arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto  
PER ASPAL

---

PER ANTI CORROSIONE SULCIS S.R.L.

---

Allegati:

- a) Offerta economica
- b) Patto di integrità
- c) Capitolato Tecnico
- d) Cauzione definitiva